Lombardia/191/2017/PAR

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| dott.ssa Simonetta Rosa | Presidente |
| dott. Luigi Burti | Consigliere |
| dott.ssa laura De Rentiis | Primo Referendario |
| dott. Donato Centrone | Primo Referendario |
| dott. Paolo Bertozzi | Primo Referendario |
| dott. Cristian Pettinari | Referendario |
| dott. Giovanni Guida | Referendario |
| dott.ssa Sara Raffaella Molinaro | Referendario (relatore) |
| dott. Giordano Lamberti | Referendario |

nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la nota 29 marzo 2017 (prot. Corte dei conti n. 7540) con la quale il Sindaco del Comune di Besana in Brianza ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

**PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del Comune di Besana in Brianza ha formulato una richiesta di parere in merito al regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, il rappresentante dell'Ente, dovendo procedere alla redazione del regolamento di cui all'art 113 del d. lgs. n. 50 del 2016, chiede un parere in merito ai seguenti aspetti.

- *"In primo luogo, sorge il dubbio in merito alla possibilità di riconoscere al personale dipendente gli incentivi per le opere effettivamente portate a termine nei periodi da1 19.08.2014 al 18.04.2016 (periodo di vigenza del citato art 93 comma 7 bis Divo 163/2006.) e dal 19.04.2016 alla data di approvazione del predisponendo regolamento;*
- *In secondo luogo, qualora si configuri la possibilità di procedere alla liquidazione; si devono stabilire le modalità con le quali effettuare la ripartizione delle somme destinate-agli incentivi;*
- *In terzo luogo, in merito alla tipologia delle attività alle quali applicare il regolamento in parola si chiede se le attività di manutenzione possano o meno essere ricomprese;*

*Per quanto riguarda il primo ed il secondo punto, ci risulta di difficile comprensione il parere reso con deliberazione –n 353/2016/PAR dalla Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per il Veneto. Sinteticamente, la Corte rispondeva affermando che non è possibile adottare un regolamento avente efficacia retroattiva in quanto ciò è illegittimo a meno di espressa disposizione di legge, ma che è invece possibile accantonare delle somme per la successiva liquidazione, concludendo che ove poi il regolamento successivamente adottato dall'ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già stabilita dall'ente, la parte dell'accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione.*

*A prima vista, la seconda risposta pare in contraddizione con la prima, a meno di voler sviluppare la risposta nel modo seguente:*

*non è più possibile adottare un regolamento che disciplini la fattispecie sulla base delle previsioni dì cui all'art 93 comma 7 bis D.Lvo 163/2006, a seguito della sua abrogazione da parte del successivo D.Lvo 50/2016;*

*è invece possibile e anzi doveroso adottare un nuovo regolamento in ossequio al D.Lvo 50/2016;*

*le somme accantonate per opere effettivamente portate a termine nel periodo dal 19.08.2014 alla data di adozione del nuovo regolamento andranno ripartite e liquidate secondo i criteri ivi previsti, informati al D.Lvo 50/2016.*

*Alternativamente, si chiede se è possibile ripartire e liquidare le somme accantonate e calcolate tenendo conto dei limiti massimi imposti dalla normativa vigente nel tempo utilizzando i criteri di riparto previsti nel previgente regolamento, e questo per le opere effettivamente realizzate nel periodo dal 19.08.2014 alla data di adozione del nuovo regolamento.*

*Per quanto riguarda il terzo punto, il 3° comma dell'art 113 del D.Lvo 50/2016 testualmente recita: l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità previste in sede di contrattazione decentrata….*

*Precedentemente, il comma 7 ter dell'art 93 D.Lvo 163/2006, ora abrogato, prevedeva che il fondo per la ripartizione degli incentivi di che trattasi doveva essere costituito escludendo le attività manutentive. Tale precisazione non compare nel disposto dell'art 113 D.Lvo 50/2016.*

*Pertanto si chiede se, nel silenzio della nuova normativa, si deve ritenere abrogata l'esclusione delle attività di manutenzione o se, come ritiene la Corte dei Conti sezione regionale-di controllo per la Sardegna in deliberazione n. 122/2016/PAR, deve ritenersi tutt'ora esclusa dalla ripartizione delle risorse del fondo l'attività di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria*".

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune istante.

2. Quanto all'ammissibilità della stessa sotto il profilo oggettivo, in linea generale, il positivo esercizio, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della funzione consultiva di cui al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è subordinato alla riconducibilità delle questioni proposte nell'alveo della materia della "contabilità pubblica", nonché alla sussistenza nell'istanza di parere delle altre condizioni individuate nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Nelle succitate pronunce è stabilito il principio che materie, nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica, possono essere ricondotte in tale ambito, avendo

riguardo ad una visione dinamica del concetto, che sposti l'ottica dalla gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, la funzione consultiva delle sezioni regionali può svolgersi con riferimento a quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Nel caso di specie si ritiene che la richiesta di parere sia oggettivamente ammissibile sulla base delle considerazioni sopra esposte. Competerà poi all'Ente istante trarre, dagli spunti interpretativi in tal modo sviluppati, gli elementi di giudizio idonei ad orientare le proprie scelte concrete nel settore istituzionale in questione.

Al riguardo, questa Sezione rileva che quanto riportato nella richiesta di parere sarà preso in considerazione solo al fine di inquadrare giuridicamente i quesiti formulati, senza che la medesima possa affrontare le specifiche opzioni organizzative rimesse alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione.

3. I quesiti posti dal Comune istante sono tre, tutti riguardanti l'interpretazione dell'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016.

L'articolo 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 introduce nuove forme di "*Incentivi per funzioni tecniche*"

La nuova normativa del Codice dei contratti pubblici, sostitutiva della precedente, ha abolito gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ha introdotto nuove forme di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Detto articolo recita testualmente:

*"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno*

*all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

*5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*"

Al riguardo si rileva che, l'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, ha previsto i seguenti criteri: "*al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione*".

Sulla materia si è espressa la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 7/2017/QMIG, affermando che *"gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d. lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)".*

3.1 Il primo quesito verte sulla possibilità di riconoscere al personale dipendente gli incentivi per le opere effettivamente portate a termine nel periodi dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016 e nel periodo dal 19 aprile 2016 alla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 113 d. lgs. n. 50 del 2016.

3.1.1 La risposta al quesito necessita, innanzitutto, di chiarire un primo elemento temporale, relativo all'entrata in vigore dell'istituto incentivante di cui all'art. 113 citato nell'ambito della complessiva disciplina introdotta con il d. lgs. n. 50 del 2016.

In via generale l'introduzione di un nuovo assetto normativo, quale quello contenuto nel d. lgs. n. 50 del 2016, determina conseguenze in ordine all'avvicendamento temporale del medesimo rispetto alla disciplina precedente.

Tali conseguenze possono trovare, almeno in astratto, tre possibili e differenti regolazioni: a) la normativa anteriore continua ad applicarsi ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo atto normativo (principio di ultrattività); b) la nuova normativa si applica anche ai rapporti pendenti (principio di retroattività); c) previsione di una regolazione autonoma provvisoria.

In mancanza di un'esplicita regolazione del regime transitorio, soccorrono il principio del divieto di retroattività (art.11 delle preleggi: "*la legge non dispone che per l'avvenire*"), che impedisce di ascrivere entro l'ambito operativo di una disposizione legislativa nuova una situazione sostanziale sorta prima, e, per quanto riguarda le fattispecie sostanziali che constano di una sequenza di atti, il principio del *tempus regit actum*, che impone di giudicare ogni atto della procedura soggetto al regime normativo vigente al momento della sua adozione.

Il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha risolte scegliendo l'opzione dell'ultrattività, consentendo, così, che il regime previgente continui ad operare in relazione "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 50 del 2016". Ai sensi dell'art. 216, comma 1, infatti, le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo "Codice", fatto salve le disposizioni speciali e testuali di diverso tenore.

Non ricorrendo tale ultima eventualità in relazione all'istituto dell'incentivo di cui all'art. 113, la disciplina intertemporale del medesimo non può che rinvenirsi nella regola posta in termini generali dall'art. 216, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016. Là dove, infatti,

quest'ultima previsione si riferisce "*al presente Codice*", si deve intendere che essa comprenda entro il proprio ambito applicativo tutte le disposizioni del decreto legislativo n.50 del 2016.

Se il legislatore avesse voluto escludere dall'ambito applicativo del regime transitorio la norma di cui all'art. 113, lo avrebbe dovuto esplicitare, come ha fatto per le previsioni riportate nei commi dell'art. 216 successivi al primo e come espressamente stabilito, quale criterio esegetico generale della disciplina transitoria, nella clausola di apertura del primo comma.

A fronte di una espressa regola intertemporale contenuta nell'art. 216 e in difetto di univoci indici che rivelino una chiara volontà di escludere dall'operatività del principio di ultrattività le norme contenute nell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, ogni opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a queste ultime il principio della retroattività o, comunque, la regola del *tempus regit actum* si rivela priva di fondamento positivo, e, pertanto, foriera di incertezze interpretative e di confusione applicativa.

Ne deriva che l'istituto previsto dall'art. 113 non è applicabile alle procedure bandite prima della data di entrata in vigore del nuovo "Codice".

3.1.2 L'ulteriore corollario del primo quesito è relativo all'applicabilità dell'incentivo disciplinato dall'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016 nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ma antecedente all'introduzione del regolamento ivi richiamato.

Sul punto si è in parte pronunciata la Sezione Veneto con deliberazione n. 353/2016/PAR, affermando che l'adozione del regolamento è "*una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo.*

*Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge*".

Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo agli aventi diritto se non dopo l'adozione del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 113. Fermo restando che la ripartizione è effettuata, come già sopra osservato, in relazione ad attività riferite a procedure bandite a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo "Codice" e utilizzando le somme accantonate nel quadro economico riguardante la singola opera.

3.2 Il secondo quesito verte sulle modalità con le quali effettuare la ripartizione delle somme destinate agli incentivi.

Al riguardo la Sezione non può che rinviare a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo in esame in ordine al fatto che le modalità e i criteri di ripartizione sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

3.3 Il terzo quesito verte sulla "*tipologia delle attività alle quali applicare il regolamento in parola*", chiedendo, in particolare, "*se le attività di manutenzione possano o meno essere ricomprese*".

In primo luogo la Sezione rileva la tassatività – che deriva, a tacer d'altro, dall'uso dell'avverbio "esclusivamente" - dell'elenco delle varie funzioni svolte all'interno delle fasi procedimentali che connotano gli affidamenti di contratti pubblici (programmazione, progettazione, procedura selettiva, stipulazione ed esecuzione). Con la conseguenza che possono beneficiare dell'incentivo esclusivamente i funzionari che hanno svolto i compiti espressamente indicati al comma 2 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che l'incentivo è causalmente collegato allo svolgimento delle attività ivi indicate. Segnatamente gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 possono essere corrisposti solo in presenza di una delle attività espressamente considerate dalla disposizione richiamata (così Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 204/2016/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 134/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 171/2017/PAR).

La disposizione in esame non sembra, invece, delimitare in senso escludente l'incentivabilità di dette funzioni in ragione dell'oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell'ambito del quale si svolgono le medesime. L'art. 113, infatti, utilizza a più riprese espressioni riferibili alle procedure di affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture quali i richiami alle "verifiche di conformità". La stessa Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 7/2017/QMIG, ha accolto l'assunto secondo cui il compenso incentivante di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 riguarda non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ed ha al contempo dato atto del fatto che

tale interpretazione è ormai avvalorata dalla giurisprudenza della Corte in sede consultiva (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n. 333/2016/PAR), che, da un lato ammette che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture e, dall'altro, che tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza (cfr. anche la deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG della medesima Sezione).

Né può farsi discendere dalla formulazione dell'art. 3 del d. lgs. n. 50 del 2016, in collegato disposto all'allegato I (al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 2, lett. ll, n. 1 per definire la nozione di "lavori"), l'estromissione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dall'ambito di applicabilità del Codice dei contratti pubblici.

Da un lato, l'articolo 3, comma 2, lett. nn) ricomprende espressamente fra i "lavori" di cui all'allegato I l'attività di manutenzione di opere in quanto tale. Lo stesso Allegato I è organizzato per specifiche attività che, a seconda del complessivo lavoro affidato, possono assurgere a tipiche attività manutentive o meno. Si pensi all'attività di tinteggiatura di cui al punto 45.44 dell'Allegato I.

Si aggiunge che il Codice dei contratti pubblici definisce espressamente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle lettere oo-*quater* e oo *quinquies* dell'articolo 3, comma 2, lettere che seguono la definizione di "appalti pubblici di lavori" e precedono la delimitazione della nozione di "appalti pubblici di servizi".

Dall'altro lato, il contenuto residuale che il legislatore imprime alla nozione di "servizi", considerata la tecnica utilizzata per la definizione della medesima nell'articolo 3, comma 2, lett. ss e lett. vv, comporta che l'eventuale esclusione dei contratti manutentivi dalla nozione di appalti di lavori abbia quale unica conseguenza la ricomprensione dei medesimi fra gli appalti dei servizi, senza che ciò possa incidere sulla riconduzione dei contratti di manutenzione nell'ambito di applicabilità del d. lgs. n. 50 del 2016 e sull'incentivabilità delle funzioni indicate nell'art. 113.

Al riguardo si è già rilevato che la Sezione delle autonomie ritiene incentivabili non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture.

Da ultimo non può non richiamarsi il correttivo al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato nella G.U. in data 5 maggio 2017 e in vigore a partire dal 20 maggio 2017), ai sensi del quale gli appalti di servizi e forniture sono stati espressamente citati nel comma 1 dell'art. 113. Si aggiunge che il comma 2 del medesimo

articolo è stato sostituito, prevedendo in modo espresso che il medesimo comma si applichi agli appalti relativi a servizi o forniture, limitando, tuttavia, tale eventualità al caso di nomina del direttore dell'esecuzione.

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia.

Il Relatore
(Sara Raffaella Molinaro)

Il Presidente
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
il 12 giugno 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)